REGOLAMENTO (UE) N. 389/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce in alcune regioni ultraperiferiche francesi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione [2] fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

(2) Il regolamento (CE) n. 1274/2007 della Commissione [3] ha riveduto i livelli di riferimento per le flotte nelle regioni ultraperiferiche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, a seguito della dichiarazione resa congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del Consiglio Pesca del 27 luglio 2006 [4].

(3) Nel caso di alcuni segmenti di flotta delle regioni ultraperiferiche francesi, il regolamento (CE) n. 1274/2007 era volto a regolarizzare un numero consistente di navi che svolgevano attività di pesca anteriormente al 31 dicembre 2006 e che avevano continuato ad operare senza essere state iscritte nel registro della flotta dell'Unione europea. Dette regolarizzazioni erano considerate un'estensione dei piani di sviluppo presentati per le regioni ultraperiferiche interessate.

(4) Le autorità francesi hanno di recente stilato un inventario esaustivo delle flotte artigianali attive nelle zone più remote delle regioni ultraperiferiche francesi della Guiana e della Martinica, da cui si desume che al momento della suddetta revisione dei livelli di riferimento il numero di navi da regolarizzare è stato sottostimato. La Francia ha chiesto che sia effettuata una nuova regolarizzazione delle navi non contabilizzate, nell'ambito dei piani di sviluppo presentati nel 2007 per la Guiana e la Martinica.

(5) L'attività dei segmenti di flotta per i quali è stato chiesto un aumento del livello di riferimento verte sulle risorse ittiche costiere che, stando agli ultimi dati scientifici, non mostrano problemi di conservazione.

(6) Per contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche è pertanto opportuno tenere conto della necessità di regolarizzare le navi interessate nell'ambito dei relativi piani di sviluppo e innalzare i livelli di riferimento corrispondenti, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro della flotta dell'Unione europea.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2104/2004.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

---

[1] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.
[2] GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.
[3] GU L 284 del 30.10.2007, pag. 6.
[4] Documento del Consiglio n. 11823/06 ADD 1 del 20 luglio 2006.

ALLEGATO

Nella sezione «Francia» dell'allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, le voci concernenti i segmenti di flotta «*Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m*» e «*Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m*» sono sostituite dalle seguenti:

Francia

Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
«Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FF	903	11 644»
«Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m	4FK	1 046	3 294»